

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2716

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Regolamentazione giuridica dei partiti politici

Presentata il 7 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un'ormai antica *querelle* lasciata aperta dalla Carta costituzionale ci ha accompagnato per i lunghi decenni di vita democratica della nostra Repubblica fino a raggiungere i nostri giorni con eguale forza dirompente anche se con ulteriori e, se possibile, ancora più stringenti motivazioni. La *querelle* di cui si parla riguarda infatti i partiti politici e la loro mancata regolamentazione giuridica.

Il dibattito intorno al ruolo e alle funzioni della forma-partito nell'ordinamento italiano si accese fin dagli albori della rinascita democratica del Paese, schierando da un lato coloro i quali, in dottrina e nella politica militante, vedevano nel partito di massa il nuovo vero protagonista della nascente democrazia e dall'altro le culture politiche (soprattutto di impianto liberale) che ne giustificavano l'azione solo in quanto mezzo per la promozione dei *leader* politici, esclusivi determinanti, secondo queste culture, della vita pubblica del Paese.

La *querelle* non si risolse in sede di dibattito costituente: la Costituzione scelse di offrire rilevanza al pluralismo dei partiti politici, con un riconoscimento importante contenuto nell'articolo 49, che in qualche modo sanzionava, nella dimensione più solenne, il ruolo di egemonia assoluta assunto nella vita pubblica del Paese dal sistema dei nuovi partiti del CNL, in evidente soluzione di continuità con il sistema previgente al fascismo, laddove i moderni partiti di massa erano ancora allo stato nascente e le strutture politiche si reggevano sul notabilato del collegio uninominale.

Ma l'importante riconoscimento concesso ai partiti si fermò sulla soglia di un formalismo che non intese ingerirsi degli « *interna corporis* » del nuovo protagonista della politica nazionale, neppure quando, stabilito come criterio regolatore della dialettica politica il « metodo democratico », accettò, con formula anodina che tale statuizione potesse essere interpretata non

solo dal lato esterno (metodo di lotta « tra » i partiti) ma anche dal lato interno (metodo di lotta « nei » partiti).

I lunghi anni del proporzionale, dunque, videro realizzarsi il paradosso del ritaglio all'interno dell'ordinamento di una sorta di extraterritorialità in favore dei partiti politici e dei loro ordinamenti interni. La particolarità di quella situazione stava in questo: il più potente ed anzi l'esclusivo strumento di determinazione della vita pubblica, non solo in termini di partecipazione democratica, ma anche in termini di selezione della classe dirigente, di decisione degli assetti nelle più alte cariche dello Stato (la « lottizzazione »), di ingerenza in ogni interstizio della vita civile del Paese (non si dimentichi la stagione del panpartitismo onnivoro, abilitato ad intervenire in ogni anfratto della vita del cittadino, dalla cultura, allo sport, all'organizzazione professionale e perfino alla sessualità), era, al cospetto dello stato « *legibus solutus* ». Insomma il cittadino avrebbe ricevuto una più ampia tutela giurisdizionale, in caso di pretesa violazione dei suoi diritti di socio, in una bocciofila piuttosto che in un partito politico. Dove l'eventuale contenzioso veniva devoluto alla giustizia interna del « proviviri ».

Questa anomalia italiana aveva i suoi prodromi proprio nella cultura dei partiti costituenti ed in particolare nei partiti marxisti che, immaginando di esporsi ad indesiderati *vulnus* della propria autonomia da parte di Ministri dell'interno democristiani che avessero voluto brandire il grimaldello della verifica statutale degli statuti in chiave anticomunista, si opponevano ad una pubblicizzazione del partito politico, trovando, in verità, con il passare degli anni, ben poca opposizione da parte degli altri soggetti politici, sperimentatori delle larghe comodità di una condizione di extraterritorialità così ampia.

Del resto un'analogia situazione si era verificata anche per i sindacati per i quali, addirittura, il Costituente aveva fatto esplicito obbligo di registrazione. Con l'avvento del finanziamento pubblico, tuttavia, quella condizione già anomala diventò su-

bito stridente: come immaginare di non sottoporre ad alcuna verifica di funzionalità democratica, di rispetto dei diritti del socio e, teoricamente anche dell'elettore, un partito che è anche destinatario del denaro pubblico? Anche in quella circostanza ci si accontentò di verifiche e riscontri solo contabili sottolineando più gli interessi formalmente rivolti ai profili patrimoniali che le preoccupazioni per la tenuta della democrazia interna.

Declinò la cosiddetta prima Repubblica e con il maggioritario prese corpo una nuova stagione politica. Non uno dei vecchi partiti costituenti sopravvisse a se stesso e si andò rapidamente a modificare la forma organizzativa e la stessa sostanza democratica di cui era impastato il partito. In luogo del partito ideologico, fortemente radicato sul territorio, con una larga base di militanti (circa 6 milioni erano gli iscritti ai partiti politici italiani negli anni ottanta, un 15 per cento dell'intero corpo elettorale!) e ordinamenti interni minutamente predisposti a consentire almeno la teorica espressione di una democrazia di base, si andò ad affermare il partito personale e post-ideologico, a forte caratura leaderistica, con poca struttura organizzativa, impianto statutario orientato verso il plebiscitarismo, pochissime garanzie formali all'iscritto, del tutto privo di militanza di base (poco più di 2 milioni gli iscritti ai partiti oggi, solo il 4 per cento del corpo elettorale), aduso ad ottenere strumenti mediatici per comunicare con l'elettorato piuttosto che con canali di democrazia interna.

Questo stato di cose si è tradotto, in regime maggioritario, nell'esaltazione, di una ristretta oligarchia di partito che tende ad autoperpetuarsi anche attraverso il controllo delle candidature in occasione delle elezioni politiche ed amministrative: il sapiente uso delle liste bloccate e l'amministrazione oculata delle candidature nei collegi uninominali, che avviene, com'è noto, espungendo i militanti dal processo di selezione e chiedendo ai cittadini solo un voto « ideologico », di schieramento, hanno di fatto garantito a ristrette oligarchie l'affermazione di una nuova condi-

zione della politica, definita efficacemente « partitocrazia senza partiti ».

Infatti sono sopravvissuti tutti quei fenomeni che venivano un tempo definiti « degenerativi » del sistema dei partiti (compresa la « lottizzazione » che oggi si chiama più nobilmente « *spoyl system* » e il fenomeno dei tesseramenti gonfiati) ma non c'è più neanche quel plausibile temperamento rappresentato dalla dialettica democratica garantita dalle correnti interne ai partiti. Oggi più ancora di ieri, allora, si rende necessario un intervento legislativo che offra garanzie di agibilità politica al cittadino che intenda partecipare alla vita democratica del Paese attraverso il partito politico, che continua ad essere, ancora più di ieri il determinante principale, se non esclusivo, delle scelte politiche generali del Paese.

Per queste ragioni, allora, riteniamo che la proposta di legge sottoposta alla vostra attenzione abbia oggi un valore ancora più importante che non in un recente passato.

La proposta si snoda attraverso dieci articoli. Con l'articolo 1 è istituito il registro dei partiti politici presso la Corte costitu-

zionale. L'articolo 2 regola le modalità del deposito dello statuto del partito e di eventuali regolamenti, facendone decorrere l'acquisizione della personalità giuridica da quel momento. Con l'articolo 3 vengono stabiliti i requisiti minimi che devono essere contenuti nello statuto. Con gli articoli 4 e 5 si stabiliscono i principi di tutela delle minoranze e le modalità di svolgimento delle votazioni interne e delle assise congressuali. L'articolo 6 regola la pubblicità degli atti interni di partito mentre l'articolo 7 stabilisce le procedure di garanzia per la selezione delle candidature in occasione delle elezioni politiche ed amministrative. L'articolo 8 pone i principi regolativi degli organi giurisdizionali interni. Con l'articolo 9 si stabiliscono principi di tutela dell'iscritto che adisca la magistratura ordinaria per far valere i suoi diritti di socio. Inoltre si dispongono sanzioni per l'omesso deposito degli statuti, condizionando alla regolarità delle procedure di iscrizione al registro la concessione di eventuali contributi pubblici. Con l'articolo 10, infine, viene stabilita la nominatività dei titoli appartenenti al partito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Registro dei partiti politici).

1. È istituito presso la Corte costituzionale il registro dei partiti politici.

ART. 2.

(Deposito dello statuto e personalità giuridica).

1. È fatto obbligo ai cittadini chi si associano in partito politico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione di depositare lo statuto, con gli eventuali regolamenti integrativi e le modificazioni successive, e con la sottoscrizione autentica del presidente e del segretario, presso il registro di cui all'articolo 1. A decorrere dalla data del deposito dello statuto il partito acquista la personalità giuridica di diritto privato.

ART. 3.

(Contenuto minimo dello statuto).

1. Lo statuto deve indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei singoli membri, includere garanzie democratiche per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici. Requisiti inderogabili per l'ammissione e la permanenza nel partito sono in ogni caso la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici.

ART. 4.

(Elezioni interne).

1. L'elezione a cariche interne di partito, nonché la designazione di candidati a cariche pubbliche elettive e l'approvazione

delle relative liste, nonché le votazioni che importano valutazioni su persone, avvengono a scrutinio segreto.

2. La rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo è assicurata mediante il divieto di votare per più di due terzi degli eligendi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla formazione di comitati elettorali o di altri organi straordinari o transitori.

ART. 5.

(Altre garanzie delle minoranze).

1. Decorso un trimestre dalla scadenza del mandato di qualsiasi organo elettivo interno del partito, l'assemblea o il congresso competenti ai sensi dello statuto a procedere alla rinnovazione possono essere indetti, rispettivamente, da un decimo degli aderenti iscritti, o delle organizzazioni di base interessate.

2. Decorso il termine massimo previsto dallo statuto per la durata delle gestioni commissariali, e in ogni caso decorso un semestre dalla nomina, ogni potere dei commissari cessa di pieno diritto e rivivono nella pienezza dei loro poteri gli organi precedentemente disciolti, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di convocazione di cui al comma 1.

ART. 6.

(Pubblicità degli atti interni di partito).

1. Le deliberazioni del congresso o dell'assemblea nazionale concernenti l'elezione degli organi interni del congresso, le conclusioni in ordine alla verifica dei poteri, le modificazioni dello statuto o di regolamenti integrativi, le eventuali delegazioni di poteri propri del congresso ad altri organi, l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione che lo accompagna devono risultare da apposito verbale, redatto da un notaio.

2. Nel termine di tre giorni dalla fine delle operazioni congressuali, unitamente

alle osservazioni e alle deduzioni che ogni membro del congresso o dell'assemblea nonché di ogni organizzazione del partito possono fare pervenire entro il secondo giorno perché siano ad esso allegate, il verbale è trasmesso alla cancelleria della Corte costituzionale, dove rimane liberamente accessibile unitamente alle osservazioni e deduzioni che entro un mese dalla data dell'avvenuto deposito gli stessi aventi diritto possono fare allegare.

ART. 7.

(Candidature a cariche pubbliche).

1. Un decimo dei membri del congresso, dell'assemblea o dell'organo interno al partito cui spetti ai sensi dello statuto procedere alla formazione di liste o alla designazione dei candidati per le elezioni al Parlamento della Repubblica, alle assemblee regionali e ai consigli provinciali e comunali può richiedere l'intervento di un notaio, nonché provvedervi a propria cura e spese in caso di rifiuto o di inerzia. Il notaio accerta l'osservanza delle norme prescritte per la valida costituzione dell'adunanza e redige il processo verbale, facendo altresì constatare le contestazioni eventualmente sorte.

2. Ogni membro del partito può ottenere a proprie spese copia autentica del verbale redatto ai sensi del comma 1, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute da parte di un membro dell'assemblea, del congresso o di un organo interno, anche non intervenuto all'adunanza, entro due giorni dalla sua chiusura o dall'aggiornamento ad oltre ventiquattro ore.

ART. 8.

(Organi probivirali).

1. Presso ogni organizzazione territoriale del partito, nonché nella sede centrale, è istituito un collegio probivirale o corte statutaria, eletti secondo le norme dello statuto, rispettivamente, dall'assem-

blea o dal congresso locale competenti ai sensi dello statuto medesimo ovvero dal congresso nazionale. Tali organi di controllo, su denuncia o ricorso motivato di un iscritto o di un organo del partito investito di poteri deliberativi o esecutivi, hanno competenza esclusiva in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari.

2. Non può fare parte degli organi di controllo di cui al comma 1 l'iscritto al partito che rivesta cariche interne di altro tipo. Avverso le pronunce di tali organi, emesse previo contraddittorio, è ammesso ricorso sempre ed in ogni caso direttamente all'organo centrale che si pronuncia, in tale caso, in prima ed unica istanza.

3. Le decisioni del collegio probivirale o corte statutaria centrale sono depositate presso la cancelleria della Corte costituzionale.

ART. 9.

(Modificazioni statutarie o regolamentari e norme generali).

1. Nessuna modificazione degli statuti e dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata nel corso di un procedimento giudiziario, se non sia stata debitamente depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 2.

2. È nulla di diritto ogni disposizione di statuto che contenga sanzioni nonché ogni sanzione comminata a carico dell'iscritto al partito che adisca le vie giudiziarie per far valere diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre leggi.

3. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dai singoli statuti o regolamenti integrativi. Norme penali speciali determinano le sanzioni per l'omesso deposito degli atti di partito di cui alla presente legge. Tale deposito condiziona altresì la corresponsione degli eventuali contributi pubblici disposti con legge in favore dei partiti politici.

ART. 10.

(Patrimonio del partito).

1. I beni mobili e immobili del partito devono essere ad esso intestati.

2. I titoli intestati al partito devono sempre essere nominativi, anche se di Stato od emessi all'estero, o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione ammetta titoli al portatore.

